



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 febbraio 2010 (09.02)  
(OR.en)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0286(COD)**

---

**5998/10  
ADD 1 REV 1**

**CODEC 79  
ENV 53**

**ADDENDUM RIVEDUTO ALLA NOTA PUNTO "I/A"**

---

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/CONSIGLIO

---

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle emissioni degli impianti industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione) (**prima lettura**) (AL+ S)  
- Adozione  
a) della posizione del Consiglio  
b) della motivazione del Consiglio  
Dichiarazioni

---

**Dichiarazione della Commissione sulle tabelle di concordanza**

La Commissione ricorda la propria posizione riguardo all'elaborazione da parte degli Stati membri di tabelle di concordanza fra le misure di attuazione adottate dagli Stati membri e la direttiva, nell'interesse dei cittadini, di una migliore regolamentazione e della trasparenza nonché al fine di agevolare l'esame della conformità delle norme nazionali con le disposizioni comunitarie.

Nella fattispecie la Commissione non si oppone a un accordo in seno al Consiglio in vista della conclusione positiva della procedura interistituzionale sul fascicolo in oggetto e in considerazione delle attuali discussioni orizzontali tra le istituzioni su questo argomento .

### **Dichiarazione della Commissione sull'articolo 14, paragrafo 3, lettere c) e d)**

La Commissione ritiene che l'adozione da parte sua di linee guida non vincolanti non debba essere soggetta alla procedura del comitato in quanto il trattato le conferisce un diritto autonomo di procedere in tal modo. La Commissione ritiene pertanto che la disposizione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettere c) e d) secondo la quale le linee guida devono essere adottate con procedura di regolamentazione non possa pregiudicare questo diritto.

### **Dichiarazione della Commissione sulla valutazione delle competenze da conferirle in relazione all'articolo 13, paragrafo 5, all'articolo 41 e all'articolo 48, paragrafo 5**

La Commissione non condivide l'opinione del Consiglio secondo cui l'articolo 291 del trattato FUE costituisce la base giuridica più appropriata per l'adozione delle misure di cui all'articolo 13, paragrafo 5, all'articolo 41 e all'articolo 48, paragrafo 5. Tali misure sono di portata generale e mirano ad integrare l'atto di base con determinati nuovi elementi non essenziali. Di conseguenza, la loro adozione dovrebbe rientrare nella procedura applicabile agli atti delegati (articolo 290 del trattato FUE).

### **Dichiarazione di Austria, Danimarca, Germania e Irlanda relativa alla direttiva sulle emissioni industriali**

L'Austria, la Danimarca, la Germania e l'Irlanda si rammaricano che la posizione del Consiglio non si schieri in modo più ambizioso a favore della protezione della salute umana e dell'ambiente, e non costituisca una base migliore per l'attuazione coerente ed uniforme della politica volta a creare una situazione più equa e paritaria in tutta l'UE.

In particolare i paesi summenzionati preferirebbero:

- i) che sia fornita una base migliore per l'attuazione efficace dei BREF;
- ii) che si limiti la deroga ai BREF di cui all'articolo 15, paragrafo 4 e che si precisino le condizioni per il ricorso a tale deroga; e
- iii) che si limitino le esenzioni e si anticipino le scadenze relative ai requisiti per i grandi impianti di combustione.

Per tali ragioni i paesi summenzionati si astengono dall'esprimere il proprio voto riguardo alla posizione del Consiglio in prima lettura.